



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto dispositivo sentenza n. 3602/79 - Pretore dr. Marcello FISCHETTI nella causa A.M.A.T./MANCO Enzo più nove, relativa all'inclusione dell'indennità di presenza su festività nazionali e infrasettimanali.-

L'anno millenovecentottant..... il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile, alle ore 19.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO
3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI
5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO
7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE
9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con ricorso promosso dai dipendenti sigg. MANCO Enzo, RUSSO Pasquale, CASO Giovanni, ROCHIRA Cosimo, QUARINTO Gaetano, FISCHETTI Pietro, CAPOGROSSO Ippazio, CHIAPPARINO Luigi, ANNICCHIARICO Cosimo e DE PACE Gaetano notificato dal Pretore di Taranto il 28/9/1979 veniva richiesto di riconoscere e dichiarare che gli stessi avevano diritto a vedersi includere il compenso retributivo denotato "indennità di presenza" nella retribuzione percepita per I3^a e I4^a mensilità, per ferie e per festività nazionali e infrasettimanali;

- CONSIDERATO che l'Azienda conseguentemente decise di resistere al giudizio di cui innanzi affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda agli avv.ti Armano GRECO E Cataldo RIZZO;
- CHE il Giudice adito dr. Marcello FISCHETTI nell'udienza del 21/12/1979, con sentenza n. 3602/79 decise l'accoglimento parziale della domanda dichiarando che i ricorrenti hanno diritto a vedersi includere il compenso denominato "indennità di presenza" nella retribuzione per festività nazionali e infrasettimanali;
- RITENUTO dover prendere atto del dispositivo di sentenza innanzi citato;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del dispositivo di sentenza in narrativa richiamato;
- 2) - di autorizzare gli uffici preposti al rispetto delle decisioni assunte dal Giudice del Lavoro.-

Il Segretario
[Signature]

Visto:

Il Presidente

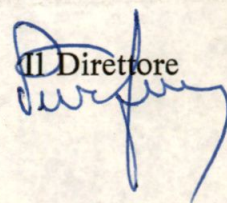
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 12/5/1980

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ ^{la Giunta Municipale} n. 127 del 15/5/1980

~~Resa esecutiva~~ il
Resa esecutiva il

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

Il Direttore




Giuseppe Cippone

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto dispositivo sentenza n. 3602/79 - Pretore dr. Marcello FISCHETTI nella causa A.M.A.T./MANCO Enzo più nove, relativa all'inclusione dell'indennità di presenza su festività nazionali e infrasettimanali.-

L'anno millenovecentottanta a il giorno 30 (trenta)
del mese di A p r i l e, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ ^{ff.} sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con ricorso promosso dai dipendenti sigg. MANCO Enzo, RUSSO Pasquale, CASO Giovanni, ROCHIRA Cosimo, QUARINTO Gaetano, FISCHETTI Pietro, CAPOGROSSO Ippazio, CHIAPPARINO Luigi, ANNICCHIARICO Cosimo e DE PACE Gaetano notificato dal Pretore di Taranto il 28/9/1979 veniva richiesto di riconoscere e dichiarare che gli stessi avevano diritto a vedersi includere il compenso retributivo denotato "indennità di presenza" nella retribuzione percepita per I3^a e I4^a mensilità, per ferie e per festività nazionali e infrasettimanali;

- donato y p...*
- ~~CONSIDERATO~~ che l'Azienda conseguentemente decise di resistere al giudizio di cui innanzi affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda agli avv. ti Arman do GRECO E Cataldo RIZZO;
 - CHE il Giudice adito dr. Marcello FISCHETTI nell'udienza del 21/12/1979, con sentenza n. 3602/79 decise l'accoglimento parziale della domanda dichiarando che i ricorrenti hanno diritto a vedersi includere il compenso denominato "in dennità di presenza" nella retribuzione per festività nazionali e infrasettimanali;
 - RITENUTO dover prendere atto del dispositivo di sentenza innanzi citato;
 - AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del dispositivo di sentenza in narrativa richiamato;
- 2) - di autorizzare gli uffici preposti al rispetto delle decisioni assunte dal Giudice del Lavoro.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

p. c. c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO AMAT

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 15.5.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 127 del 30.4.1980

(Relatore POLLICORO)

La G.M., nella seduta del 15.5.1980

PRENDE ATTO

Taranto, li 16.5.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



74100 Taranto, 12/maggio/1980

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 870/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102

74100 - TARANTO

OGGETTO : Elenco delibere.-

Per opportuna conoscenza trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 30/aprile/1980:

- Del. n.120 - Affidamento lavori sistemazione buca esistente sul piazzale deposito alla ditta Francesco DE BARTOLOMEO.-
- Del. n.127 - Presa atto dispositivo sentenza n.3602/79 - Pretore dr. Marcello FISCHETTI nella causa A.M.A.T./MANCO Enzo più nove, relativa all'inclusione dell'indennità di presenza su festività nazionali e infrasettimanali.-

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/RS.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
ACQUEDOTTI
TARANTO

12/maggio/1980

N. 871/80
di Prot.

Al sig. SINDACO
del Comune di

TARANTO

All'Assessore alle Municipalizzate
del Comune di

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza,
n.2 (due) copie delle deliberazioni assunte dalla Commissione Ammini-
stratrice di questa Azienda :

- Del. n.120 - Affidamento lavori sistemazione buca esistente sul piaz-
zale deposito alla ditta Francesco DE BARTOLOMEO.-
- Del. n.127 - Presa atto dispositivo sentenza n.3602/79 - Protore dr.
Marsello FISCHETTI nella causa A.M.A.T./FRANCO Enzo più
nove, relativa all'inclusione dell'indennità di presen-
za su festività nazionali e infrasettimanali.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/RS.-

12 MAG. 1980
(Vittorio CIPPONE)

AMAT-TARANTO
7.8 MAR 1980
12.98/80 CIPRO

REPUBLICA ITALIANA

N. 3602 / 79 R.G.

N. 16086 Cron.

PRETURA UNIFICATA DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE dott.

Marcella Fischetti

in funzione di Giudice del Lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Mouco Enzo - Russo Pasquale - Corso Giovanni - Rochina Corino -
rapp. e dif. dall'Avv. Guarato Gaetano - Fischetti Pietro - Caporaso
Uffazio - Chiapparone Luigi - Annicchiarico Corino - De Pace Gaetano
rapp. e dif. dall'Avv. Tommaso Conelli e Pasquale Nappi.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. Annunzio Greco e Costantino Rizzo

promossa con atto notificato il 13.9.1978 convenut
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate
dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando,
così provvede: in parziale accoglimento della domanda dichiara
che i ricorrenti hanno diritto a vedere includere il compenso
denominato "indennità di trasferta" nella retribuzione per
prestazioni nazionali ed infrasettimanali - Rigetta nel resto
la domanda

Compensa tra le parti le spese processuali -
Taranto, 21 dicembre 1979

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Orsola Pavone)

Il Pretore
Marcella Fischetti

AMAT-TARANTO

28 SET 1979

N° 1734 di PROT.

C.A. STUDIO LEGALE
Dott. Proc. Domenico Casulli
Piazza Immacolata, 33 - Tel. 22007
74100 TARANTO

22672

na/PN	PRETURA DI TARANTO - SEZ. LAVORO	
	RICORSO PER	
	MANCO Enzo, RUSSO Pasquale, COSO Giovanni, ROCHIRA	
	QUARINTO Gaetano, FISCHETTI Pietro, CAPOGROSSO Ippazio,	
	PARINO Luigi, ANNICCHIARICO Cosimo, DE PACE Gaetano tutti	
	elett. dom. ti in Taranto, Piazza Maria Immacolata 33, presso	
	l'Avv. Domenico Casulli che li rappr. e dif. unitamente allo	
	Avv. Pasquale Nappi del Foro di Roma come da delega a margine	Deleghiamo a rappresen-
	CONTRO	tarci e difenderci nel
	l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto in persona	presente giudizio ed
	del Direttore e rappresentante legale pro-tempore con sede in	eventualmente nei succe-
	Taranto, Via Cesare Battisti	sivi gradi gli Avv. ti
		Pasquale Nappi del Forc
		di Roma e Domenico Ca-
		sulli eleggendo domici-
		lio presso quest'ultimo
		in Taranto Piazza Imma-
		colata 33 e conceden-
		do agli stessi ogni
	1) I dieci ricorrenti indicati in epigrafe lavorano da mol	più ampia facoltà.
	tissimi anni alle dipendenze dell'A.M.A.T. - Azienda Municipa-	
	lizzata Autotrasporti Taranto- in qualità di	
	CAPO SERVIZIO, SEGRETARIO 3° cl, CAPO Oj. 2°, OP. PROETTO,	
	BIGLIETTAIO, USCIERE, AUTISTA, CAPO CONTROLLORE,	
	AUTISTA, AUTISTA	
	2) Essi fin dalla sua istituzione, avvenuta il 1/4/74, han	
	no sempre percepito un emolumento retributivo denominato in-	
	dennità di presenza nella misura di L. 800 giornaliera, impor	
	to aumentato a L. 1.450 giornaliera con decorrenza 1/5/79.	
	3) Tale compenso non è stato mai incluso nella retribuzione	
	corrisposta ai 10 ricorrenti a titolo di 13 mensilità, 14	
	mensilità, ferie godute, festività infrasettimanali o naziona-	

del. 215
14/10/79

Ho Mauro Enzo
Ho Russo Pasquale
Ho Coso Giovanni
Ho Rochira Cosimo
Ho Quarinto Gaetano
Ho Fischetti Pietro
Ho Capogrosso Ippazio
Ho Chieppino Luigi
Ho Annicchiario Cosimo
Ho De Pace Gaetano
V.to PER AUTENTICA
AVV. PASQUALE NAPPI
Lamb

li. Tale esclusione è illegittima perché viola il principio della onnicomprensività della retribuzione nonché l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2109 c.c. e le leggi n. 260/49 e n. 90/54.

4) E' da rilevare che con l'accordo aziendale 4/7/74, allo art. 1, venne istituita, con decorrenza 1/4/74, l'indennità di presenza nella misura di L. 800 giornaliera per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro.

Le parti stabilirono, inoltre (art. 2 stesso accordo) che detta indennità -ribadendo il principio della corresponsione nelle giornate di effettiva prestazione di lavoro- non doveva essere corrisposta nei giorni di assenza per malattia; di aspettativa per motivi di salute, per infortunio, per ferie godute e non godute, per festività nazionali ed infrasettimanali godute, per congedo straordinario, per congedo matrimoniale, per congedo per lutto, per assenze arbitrarie o giustificate, per sospensione dal servizio, per riposo settimanale goduto e per richiamo alle armi.

Quanto alle modalità di erogazione veniva stabilita la corresponsione in due soluzioni e cioè al 25/3 ed al 25/9 di ogni anno.

Sostanzialmente, con tale criterio, il compenso veniva ad assumere una funzione analoga ad altre indennità annuali vigenti nel settore autoferrotranviario.

L'azienda ha negato la inclusione di detta indennità nella

13^a, 14^a, nelle ferie e nelle festività su presupposto erro-

-3-

neo che essendo il compenso legato alla effettiva prestazione di lavoro non poteva essere corrisposto sugli istituti in parola, tanto più che per le ferie e per le festività l'accordo ne prevedeva la espressa esclusione.

Viceversa non può essere posto in discussione il diritto degli attori alla richiesta inclusione.

Innanzitutto va osservato che l'elencazione analitica e specifica - contenuta nell'art. 2 dell'accordo - degli istituti contrattuali e legali su cui non operava l'importo dell'indennità, dimostra chiaramente che le parti abbiano certamente inteso calcolare l'indennità sugli istituti contrattuali e legali non indicati specificatamente nel citato art. 2. Ne consegue che non essendo prevista l'esclusione per la 13^a e per la 14^a l'indennità di presenza doveva e deve essere inclusa nella retribuzione ai fini della 13^a e 14^a mensilità.

Difatti l'indennità di presenza:

- a) ha natura obbligatoria perché disciplinata dall'accordo aziendale e quindi l'azienda è tenuta a pagare;
- b) è di importo fisso e determinato: fino al 30/4 L. 800 al giorno e successivamente L. 1.450 al giorno;
- c) viene erogata in via continuativa.

E' indiscutibilmente di natura retributiva e corrispettiva perché intimamente collegata all'attività lavorativa. Questi requisiti fanno dell'indennità un compenso che fa parte inte-

grante della retribuzione e come tale va incluso nel calcolo della 13^a e della 14^a mensilità. Ciò discende --ripetesi-- dalla stessa volontà delle parti le quali hanno ritenuto che detta indennità venisse inclusa nella retribuzione per i titoli non specificatamente indicati nell'art. 2; difatti se avesse voluto escludere il suo ricalcolo nella 13^a e nella 14^a lo avrebbero detto espressamente nell'accordo come hanno fatto per altri istituti. Ma la non esclusione rappresenta una puntuale applicazione del contratto collettivo nazionale 23/7/76 il quale agli artt. 18 e 19 stabilisce che la 13^a e la 14^a vanno corrisposte "nella misura di una mensilità della retribuzione normale" ed in base all'art. 6, per retribuzione normale, si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo esclusi i premi, le indennità e gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio. E' tale concetto di retribuzione onnicomprensiva che è alla base dell'esclusione degli istituti di cui all'art. 2 del citato accordo della 13^a e 14^a mensilità.

D'altra parte secondo il concetto unitario di retribuzione ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, della retribuzione anche ai fini della 13^a e 14^a devono far parte tutte le indennità fisse e continuative come quella in questio

ne, l'indennità di presenza va calcolata anche sulla retribu-

L'indennità di presenza va calcolata anche sulla retribu-
zione corrisposta in occasione delle ferie godute atteso che
la clausola relativa alla esclusione dell'indennità di pre-
senza nel calcolo delle ferie è nulla ex art. 1418 c.c. in
quanto urta contro norme inderogabili di legge contenute nel
l'art. 36 della Costituzione e nell'art. 2109 c.c.

La Suprema Corte si è già occupata di tale questione ed
in una fattispecie nella quale un lavoratore percepiva due
compensi a titolo di diaria rapportata alle giornate di pre-
senza e che non erano state pagate sulle ferie, la Corte si
è così espressa:

"Durante il godimento delle ferie, che costituiscono un di-
ritto inderogabile del lavoratore, il rapporto di lavoro subi-
sce una pausa nella prestazione lavorativa, a cui non corri-
sponde la sospensione dello stesso rapporto, per modo che
l'obbligazione economica del datore di lavoro mantiene natura
retributiva in connessione della causa, da cui è originata,
ed in vista della considerazione globalmente unitaria della
prestazione di lavoro. Durante le ferie compete pertanto al
lavoratore lo stesso trattamento economico che avrebbe goduto
se avesse continuato a prestare regolarmente la sua opera
(Cass. 14/3/61 n. 795).

Nel trattamento economico normale devono essere compresi

tutti gli elementi, fissi e variabili, della retribuzione, previsti dalla legge e dalla norma collettiva. L'art. 2109 cod. civ. non consente la adozione di una nozione restrittiva della retribuzione. L'art. 19 del contratto collettivo fa riferimento alla retribuzione globale di fatto, comprensiva della retribuzione base e di tutte le indennità obbligatorie, continuative e determinate, senza che sia possibile escludere le diarie, di pacifica natura retributiva, sol perché costituiscono compensi ulteriori rispetto a quelli pattuiti nella contrattazione collettiva. Non può porsi in dubbio che, una volta intervenuta una pattuizione che sostanzialmente aumenta ed integra la retribuzione, gli elementi di aumento o di integrazione facciano parte del compenso della prestazione, unitariamente considerato. Né si può sostenere in contrario che le due diarie possono considerarsi inserite nella retribuzione globale di fatto solo nel caso che si sia verificata la condizione, prevista dall'accordo, che le istituiva, e cioè l'effettiva presenza del lavoratore. Le diarie, infatti, ove si riconosca la loro natura retributiva, costituiscono, come sopra detto, un elemento integrativo della retribuzione normale e, poiché durante le ferie la consistenza dell'obbligazione economica del datore di lavoro rimane invariata, esse devono essere computate nel relativo compenso, a prescindere dalla ricorrenza di altre condizioni. L'eventuale variabilità delle diarie di dipendenza della presenza o meno del lavoratore non

altera il principio di corrispondenza tra unità di prestazio-

-7-

ne ed unità di retribuzione, giacché non costituisce una impos-
sibilità del loro computo, ma tutt'al più una difficoltà supe-
rabile mediante il ricorso ai livelli medi retributivi raggiun-
ti dal lavoratore nel periodo annuale, cui le ferie si riferi-
scono. (v. Cass. 4/5/77 n. 1692).

La stessa Corte in una successiva sentenza (Cass. 13/3/78
n. 1261) in un caso in cui dei lavoratori percepivano delle
indennità collegate ai giorni di presenza ha accolto la tesi
che qui si sostiene: difatti criticando la sentenza del Tribu-
nale si è così espressa: "... (il Tribunale) ha anche esclu-
so l'indennità di mensa e quella di trasporto, perché vengono
corrisposte in misura fissa e mensile, prescindendo dal numero
dei giorni lavorati, nonché la indennità di aeroporto e di tur-
no, in quanto erogate in misura fissa e giornaliera con riguar-
do ai giorni di presenza. Ed ha giustificato tale esclusione
con l'argomentazione che le indennità in esame, conferite in
misura indipendente dalle ore lavorate, e con ragguglio inva-
riabile, mensile o giornaliero, non appaiono destinate ad es-
sere considerate quali componenti retributivi della retribuizio-
ne oraria, avuto riguardo alla loro particolare natura speci-
ficamente desumibile dalla peculiari modalità di erogazione,
e pertanto i criteri di riferimento per esse adottate risulta-
no diversi da quelli rispetto ai quali va commisurato un trat-
tamento retributivo normale, in ogni caso costituito soltanto

da quei coefficienti rapportabili all'orario di lavoro;

-8-

..... Tale modo di argomentare non può essere condiviso in quanto questa Corte regolatrice ha anche di recente ribadito (drc. 3392/76) che nella retribuzione spettante per il lavoro ordinario deve essere ricompresa non solo la paga costituita dal puro stipendio o salario, ossia la cosiddetta paga-base, ma altresì tutte le ulteriori indennità o retribuzioni che rivestono carattere di continuità, quali la 13^a e 14^a mensilità e l'indennità di trasporto.

Per quanto attiene alle specifiche indennità sopracennate (mensa, trasporto, aeroporto ecc.) non può disconoscersi che esse non hanno carattere occasionale, ma sono corrisposte con continuità per tutto il periodo necessario a realizzare la funzione pratica che ne giustifica la corresponsione alla generalità dei dipendenti sia pure nell'ambito di distinte, ma omogenee categorie.

Infine, non si vede perché dette indennità non siano frazionabili posto che è determinato il loro ammontare e che sono ben individuabili le ore lavorative prestate nel periodo cui le indennità medesime atengono, sicché, dividendo il primo dato per il secondo, si ottiene l'unità oraria del compenso che deve computarsi come componente dell'unità retributiva oraria globale nel periodo voluto.

Anche per quanto riguarda le festività infrasettimanali

i lavoratori hanno diritto all'inclusione nel relativo importo della retribuzione.

-9-

Anche qui la Corte di Cassazione nella prima delle due sentenze citate ha già affrontato e risolto il problema.

La Corte si è così espressa: "Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 27/5/1949 n. 260 e della legge modificativa 31/3/54 n. 90, deduce che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe richiamato l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 per sostenere la computabilità delle due diarie nel compenso per festività. Secondo la stessa ricorrente, infatti, la norma predetta non riguarda elementi retributivi di carattere aziendale o individuale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, condizionati per di più dalla effettiva presenza del lavoratore, ma fa riferimento a retribuzioni ragguagliate ad ore e non corrisposte ex post.

La Corte di merito per quanto riguarda la computabilità delle due diarie nelle festività ha fatto esatto richiamo al principio generale stabilito dagli artt. 5 della L. 27/5/49 n. 260, modificato dall'art. 2 della L. 31/3/54 n. 90, secondo il quale i lavoratori, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, competerà la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, pur non essendovi prestazione lavorativa. Tra gli elementi accessori non è dubbio che debbano esse

re ricomprese le diarie, aventi pacifica natura retributiva.

-10-

Mentre si ribadiscono gli argomenti esposti a confutazione del precedente motivo, si osserva che il fatto che i compensi per festività, come del resto quelli per ferie, siano corrisposti ex post in misura frazionaria ragguagliata ad ore, non ne esclude come avviene per altri coefficienti di cumulo la loro frazionabilità e divisibilità per giorni ed ore lavorative ed il computo in essi di elementi retributivi anch'essi frazionabili e divisibili.

In conclusione quindi avendo l'indennità di presenza natura retributiva e facendo la stessa parte integrante della retribuzione che nel concetto enucleato dalla giurisprudenza in applicazione dei principi costituzionali deve essere comprensiva di tutto ciò che il lavoratore percepisce come controprestazione dell'attività lavorativa, i 10 ricorrenti hanno diritto alla inclusione dell'importo dell'indennità di presenza nella 13^a e nella 14^a mensilità nonché nelle ferie e nelle festività nazionali ed infrasettimanali, previa dichiarazione - ove occorra - per questi due ultimi istituti della nullità della clausola contenuta nell'art. 2 dell'accordo del 4/7/74.

Poiché è rimasto senza effetto il ricorso gerarchico presentato il 30/7/79 gli stessi istanti sono costretti a rivolgersi al Pretore e pertanto così

CONCLUDONO:

"Piaccia al Pretore in accoglimento del presente ricorso

-11-

riconoscere e dichiarare che i Sigg. Manco Enzo, Russo Pasquale, Coso Giovanni, Rochira Cosimo, Quarinto Gaetano, Fischetti Pietro, Capogrosso Ippazio, Chiapparino Luigi, Annicchiari co Cosimo e De Pace Gaetano hanno diritto a vedersi includere il compenso retributivo denominato "indennità di presenza", nella retribuzione percepita per 13^a mensilità, 14^a mensilità, per ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali e ciò con ogni conseguenza di legge e contrattuale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatali".

Si producono: l'accordo aziendale 4/7/74; il successivo accordo che eleva la misura giornaliera; copia del ricorso gerarchico; alcune buste paga; contratto collettivo 23/6/76.

Chiedesi fissarsi udienza di discussione.

Roma, 7/5/73

Avv. Pasquale Nappi

Avv. Domenico Casulli

-11-

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

l'udienza di discussione per il giorno 21-11-79

ordinando alle parti di comparire personalmente al Pr. di. Giudiz.

Disporre che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del

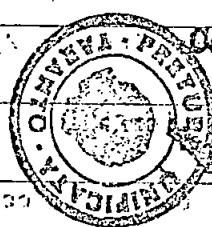
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 14-9-79

Il Pretore

Il Cancelliere

fu Roman.



Copia conforme all'originale

Taranto 14-9-79

IL CANCELLIERE

80

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, incaricato dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente, ho notificato il presente

atto di sig. MAI in via abitante

interno _____, mediante consegna di copia conforme all'originale

Cur. all'ufficio
Roberto Turi

028/3/79

